

Comune di Capraia e Limite

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

(Approvato con deliberazione del C.C. n. 39 del 2006)

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dell'affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto disposto dall'articolo 90 comma 25 della Legge 27/12/2002 n. 289 e dalla Legge della Regione Toscana n. 6 del 3/1/2005.

Articolo 2 – Finalità

1. Il Comune di Capraia e Limite (d'ora in avanti Comune) intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando gli impianti non gestiti direttamente, in via preferenziale, a tali soggetti. La gestione degli impianti sportivi comunali deve improntarsi a principi di imparzialità, efficienza ed economicità.
2. Gli impianti sportivi di proprietà comunale sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, didattica e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse del territorio al fine di valorizzare le strutture destinate allo sport e di soddisfare gli interessi generali della collettività.
3. I gestori devono programmare la loro attività garantendo l'accesso agli impianti e le pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti, degli adolescenti e la pratica di attività ricreative e sociali di interesse pubblico.
4. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi sono considerate:
 - a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica a favore dei disabili, degli anziani, dei preadolescenti ed adolescenti, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza. Viene inclusa altresì in questa definizione l'attività sportiva per le scuole;
 - b) attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
5. Gli impianti sportivi sono prioritariamente riservati allo svolgimento di campionati e gare internazionali, nazionali, regionali, provinciali, di categorie giovanili, di manifestazioni sportive di gruppi scolastici, di allenamenti, di manifestazioni, di tornei di società e associazioni aventi sede ed attività nel Comune di Capraia e

Limite, di attività degli Enti di promozione sportiva, di iniziative sportive di gruppi amatoriali, nonché delle attività fisico-motorie dei singoli cittadini.

6. Subordinatamente alle attività ed iniziative sportive di cui al comma 5 e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, attività educative, culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi e seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge.

Articolo 3 - Individuazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi oggetto del presente regolamento sono:
 - a) Campo sportivo di Limite sull'Arno, via Togliatti ;
 - b) Campo sportivo di Capraia Fiorentina, via A. Moro;
2. Si intendono compresi nel presente regolamento gli impianti sportivi che, successivamente alla sua approvazione, verranno acquisiti o realizzati dal Comune.

Articolo 4 - Forme di gestione

1. Le strutture di cui al precedente articolo 3 possono essere gestite nei modi seguenti:
 - a) direttamente dal Comune;
 - b) tramite affidamento in gestione a terzi nel rispetto dei criteri e delle procedure contenute nel presente regolamento.
2. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

Articolo 5 – Modalità di affidamento della concessione

1. La Giunta Comunale esprime, con propria deliberazione, la volontà di procedere all'affidamento della concessione in gestione di specifici impianti sportivi.
2. La concessione in gestione è affidata, previo esperimento di procedura di evidenza pubblica, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

4. Il concessionario sarà altresì tenuto a comunicare al Comune eventuali difformità che si dovessero verificare fra le assegnazioni disposte e l'utilizzo effettivo da parte degli utenti.
5. Al concessionario spetta:
 - a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte di soggetti che ne facciano richiesta;
 - b) l'utilizzo di locali all'interno dell'impianto di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
 - c) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.
6. Sono a carico del concessionario le spese di gestione, comprese tutte le utenze dell'impianto, e le spese relative ad interventi di ordinaria manutenzione.
7. Il concessionario è tenuto a rispettare le norme vigenti in materia di rapporto di lavoro dipendente e ad assicurare l'applicazione della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
8. Il concessionario dovrà richiedere al Comune, sempre e senza eccezione alcuna, l'autorizzazione per lo svolgimento di eventuali iniziative di carattere ricreativo e sociale di interesse pubblico organizzate dallo stesso o da altri soggetti, che siano comunque compatibili con l'attività sportiva che si svolge nell'impianto. Nel caso di iniziative con incasso di biglietti d'ingresso o altro genere di introiti da parte del gestore, si potrà procedere alla rideterminazione dei rapporti di ordine economico tra il Comune ed il concessionario stesso.
9. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal Comune sentito il gestore e dovranno essere esposte in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto.

Articolo 9 - Migliorie all'impianto

1. Il concessionario può proporre al Comune l'assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione finalizzati a migliorare o adeguare l'utilizzo dell'impianto sportivo.
2. Il Comune, previa verifica della natura e dell'entità dei lavori da effettuare, può autorizzare il concessionario, prescrivendo eventualmente le condizioni di realizzazione.

3. Il concessionario non potrà pretendere alcun rimborso per spese effettuate a proprio carico per i lavori indicati al precedente comma 1, neanche al momento in cui, per qualsiasi motivo, venga a cessare l'affidamento della concessione.

Articolo 10 - Norme sulla vigilanza e responsabilità dei gestori

1. Il gestore dell'impianto è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto e a vigilare sullo stesso.
2. Il gestore è tenuto altresì a far rispettare le norme del presente Regolamento nonché altre disposizioni in materia emanate dal Comune ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
3. Il concessionario è responsabile verso il Comune e verso terzi nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori per eventuali danni arrecati a immobili, impianti, attrezzature, cose e persone. Il concessionario è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. Copia di tali polizze assicurative stipulate a cura del concessionario dovranno essere trasmesse al Comune prima della sottoscrizione dell'atto di concessione.
4. Il concessionario con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti per l'organizzazione di manifestazioni sia sportive sia non sportive, comprese le norme in materia di pubblici spettacoli.

Articolo 11 – Accesso agli impianti, tariffe

1. Il Comune può sempre, previo avviso al gestore, riservare gli impianti per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni organizzate direttamente o patrocinate.
2. L'accesso agli impianti sportivi da parte di terzi è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi.

Articolo 12 – Sospensione delle attività

1. Il Comune può sospendere temporaneamente l'attività degli impianti sportivi concessi in gestione nel caso in cui ciò si rendesse necessario, a suo insindacabile giudizio: per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e non; per ragioni

tecniche contingenti; per la manutenzione straordinaria degli impianti. In tali casi il Comune si assume tutti gli oneri connessi e conseguenti.

2. Nelle fattispecie di cui al comma precedente il Comune invia una comunicazione scritta al gestore, con un anticipo, qualora le circostanze lo consentano, di almeno 15 giorni.
3. Il Comune può, a suo insindacabile giudizio, sospendere l'attività quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili. Per le sospensioni nulla è dovuto né dal gestore, né dal Comune.

Articolo 13 - Revoca assegnazione della concessione degli impianti

1. La revoca della assegnazione della concessione degli impianti è disposta dal Comune per violazioni della convenzione sottoscritta con il gestore.
2. Il Comune può revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il gestore nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Articolo 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 dalla pubblicazione all'Albo pretorio della deliberazione di approvazione.
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento in ordine alla gestione degli impianti sportivi valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.